

LE FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE COOPERATIVE

Le società cooperative possono stipulare tra loro forme di aggregazione temporanee o finalizzate a determinati e specifici affari, ad esempio la partecipazione ad un determinato bando o gara d'appalto, quali le "Associazioni temporanee di impresa – A.T.I.", le "Associazioni temporanee di scopo – A.T.S." oppure forme di aggregazione stabile e perdurante nel tempo, attraverso la costituzione di Consorzi o di Gruppi cooperativi paritetici.

Consorzi tra società cooperative

I consorzi tra società cooperative, o "cooperative di secondo grado", sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico dalla legge 127/1971, poi modificata dalla legge 59/92 quale modalità aggregativa tra le società cooperative, al fine di realizzare economie di scala, poter accedere ad appalti ed occasioni di lavoro, erogare agli enti associati servizi di diversa tipologia.

In particolare un Consorzio potrà realizzare economie di scala sia "a monte" dei loro processi produttivi (attraverso l'acquisizione collettiva e la rivendita agli enti soci di quantitativi di materie prime o sussidiarie o la fornitura di particolari servizi) che "a valle" degli stessi (attraverso la concentrazione delle produzioni da immettere sul mercato o l'acquisizione, grazie alle maggiori dimensioni ed al cumulo dei requisiti degli enti soci, di appalti e commesse di lavoro, da ripartire poi tra i soci sulla base di regolamenti interni o di patti para sociali).

I Consorzi tra cooperative sono anch'essi società cooperative, cui si applica, laddove compatibile, la normale disciplina generale e settoriale vigente per le cooperative di primo grado.

Devono essere costituiti da un numero minimo di tre cooperative, con capitale complessivamente versato di almeno euro 516,46, mentre non sussiste alcun limite massimo all'ammontare della partecipazione degli enti soci a titolo di capitale sociale.

I Consorzi di cooperative sociali devono essere costituiti da cooperative sociali per almeno il 70% della loro base sociale, ciò al fine della loro iscrizione nei Registri prefettizi (o Albi equivalenti) alla sezione "sociale"; i Consorzi "sociali" si possono poi fregiare al fine esclusivamente fiscale della qualifica di ONLUS (ai sensi del decreto legislativo 460/97) solo se costituiti per intero da soggetti aventi singolarmente la qualifica di ONLUS (ad esempio quelli formati solo da cooperative sociali).

Essendo i soci persone giuridiche, gli statuti possono prevedere il voto plurimo, sino a 5 voti per ogni ente socio, in funzione del capitale apportato o del numero di soci persone fisiche rappresentato da ogni cooperativa aderente al consorzio.

Nella prassi esistono Consorzi cooperativi nei comparti dell'edilizia abitativa, dell'agroalimentare, della cooperazione sociale e della cooperazione di produzione e lavoro.

Gruppi Cooperativi paritetici

Sono introdotti nell'ordinamento giuridico dalla riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6/2003) attraverso la formulazione dell'articolo 2545 septies del codice civile, prendendo spunto dalla realtà esistente in altri paesi europei, in particolare le forme aggregative poste in essere nella cooperazione dei Paesi Baschi (esperienza di Mondragon).

Secondo il nuovo codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2004, il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese (questa è quindi la definizione giuridica del Gruppo paritetico) deve indicare:

- la durata.
- La cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo , indicandone i relativi poteri
- L'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati
- I criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto
- I criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (modalità di conseguimento dello scopo mutualistico del gruppo).

La cooperativa partecipante al Gruppo potrà recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al Gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un Gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

Al momento in cui scriviamo non sussiste alcuna esperienza in Italia di Gruppi paritetici, né si è ancora prodotta giurisprudenza in materia.

Si ritiene comunque che attraverso tale forma contrattuale una cooperativa possa assumere il controllo (non in virtù del possesso della maggioranza dei voti esprimibili in assemblea ma in virtù dei particolari vincoli di natura contrattuale) di altre cooperative, situazione questa non realizzabile sulla base della previgente normativa, che prevedeva di fatto la costituzione di gruppi solo nel caso di una cooperativa capofila controllante altre società di capitali.